

Sentenza n. 17909/2024 pubbl. il 25/11/2024

RG n. [REDACTED]

Repert. [REDACTED] del 25/11/2024

N. [REDACTED] Ruolo Gen.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile

in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno [REDACTED],
trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 23 maggio 2024

TRA

[REDACTED]
[REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente
domiciliata presso lo studio del medesimo, in [REDACTED]

- Parte attrice

E

[REDACTED]
[REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio in [REDACTED]

- Parte convenuta

nella quale le parti precisavano le conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 23 maggio
2024, riportate in motivazione.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] [REDACTED] al fine di sentir: "1) ... dichiarare nullo e di alcuno effetto il contratto di mutuo (Repertorio n. [REDACTED] Raccolta n. [REDACTED], a rogito [REDACTED] [REDACTED] stipulato dalla parte attrice con [REDACTED] [REDACTED] in quanto il tasso effettivamente applicato è usurario e non è corrispondente a quello nominale dichiarato nel contratto di mutuo, pari al 6,75% annuo, e non corrispondente neanche al TAEG indicato nel contratto in 6,99%, mentre invece considerati costi e oneri accessori, il tasso di interesse effettivo è pari al 9,348% su base annuale in una specifica ipotesi (cd. worst case) dell'estinzione anticipata del mutuo alla data del 31 luglio 2008, che, confrontato con il tasso soglia del 9,06% alla data di stipula del mutuo, risulta essere usurario come meglio in precedenza esplicito; 2) ... dichiarare nullo e di alcuno effetto la clausola degli interessi relativa al contratto di mutuo (Repertorio n. [REDACTED] Raccolta n. [REDACTED], a rogito [REDACTED] [REDACTED] stipulato dalla parte attrice con [REDACTED] [REDACTED], in quanto il tasso effettivamente applicato è usurario e non è corrispondente a quello nominale dichiarato nel contratto di mutuo, pari al 6,75% annuo, e non corrispondente neanche al TAEG indicato nel contratto in 6,99%, mentre invece considerati costi e oneri accessori, il tasso di interesse effettivo è pari al 9,348% su base annuale in una specifica ipotesi (cd. worst case) dell'estinzione anticipata del mutuo alla data del 31 luglio 2008, che, confrontato con il tasso soglia del 9,06% alla data di stipula del mutuo, risulta essere usurario come meglio in precedenza esplicito; 3) ... accertare e dichiarare che il tasso di interesse applicato è usurario ex L. 108/96, per cui nulla è dovuto per gli interessi ex art. 1815 c.c., con azzeramento di tutti gli interessi versati e imputazione degli stessi a capitale (rimborsando quanto versato in eccesso il giorno dell'estinzione del mutuo a titolo di capitale residuo, pari a € 85.756,82, rispetto a quanto calcolato attraverso l'imputazione degli interessi pagati a capitale, pari a € 24.997,03, così per un totale pagato in eccesso pari a € 60.759,79); 4) ... in via subordinata in caso non ritenga applicabile la sanzione dell'art. 1815 c.c. ma la speciale sanzione prevista dall'art. 117, comma 7 del T.U.B., accertare e dichiarare dovuti i soli interessi al tasso B.O.T. (€ 5.325,54) e azzeramento di tutti gli interessi versati in eccesso rispetto a tale tasso B.O.T. e imputazione degli stessi a capitale (rimborsando quanto versato in eccesso il giorno dell'estinzione del mutuo a titolo di capitale residuo, pari a € 85.756,79, rispetto a quanto calcolato attraverso l'imputazione degli interessi eccedenti il tasso B.O.T. pagati a capitale, pari a € 30.322,57, così per un totale pagato in



eccesso pari a € 55.434,22); 5) ... in via subordinata, annullare il contratto di mutuo per vizio del consenso, non avendo la Banca informato e spiegato gli effetti del regime di capitalizzazione composta, inserita nel piano di ammortamento alla francese, facendoglielo accettare e approvare senza nulla sapere e comprendere, soprattutto in merito al diverso tasso effettivamente applicato anche tenuto conto del fatto che il T.A.E.G. indicato nel contratto di mutuo in misura pari al 6,99% è inferiore al corretto T.A.E.G. indicato nel documento di sintesi [REDACTED] (pagina 162 perizia econometrica) pari al 7,02%; 6) ...in via subordinata, accertare e dichiarare che nella rata di mutuo, di cui al piano di ammortamento, vi sono interessi anatocistici spalmati lungo tutta la durata del mutuo, ovvero che la rata di mutuo, così come calcolata dalla Banca, contiene geneticamente o intrinsecamente interessi anatocistici e per l'effetto dichiarare che questi non sono dovuti, con conseguente ripetizione ex art. 1283 c.c. di tutti gli interessi versati a tale titolo (pari a € 21.329,67 alla data di estinzione anticipata del mutuo, avvenuta, come detto, il 18 giugno 2018); 7) ... condannare [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno da fatto illecito ex art. 2043 c.c. nella misura degli interessi usurari/anatocistici o nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia, vista l'usurarietà del tasso e la falsa rappresentazione della realtà, poiché nel contratto è dichiarato che il tasso di interesse nominale annuo è pari al 6,75% il TAEG è pari al 6,99%, mentre in realtà il tasso di interesse effettivo al 9,348% su base annuale in una specifica ipotesi (cd. worst case) dell'estinzione anticipata del mutuo alla data del 31 luglio 2008, essendo inoltre stati applicati interessi anatocistici i quali anch'essi determinano l'incremento del tasso di interesse effettivamente pagato dal mutuatario; 8) ...dichiarare nulla la clausola di cui all'art. 3 del contratto di mutuo, in quanto il tasso di mora pattuito, corrispondente al 9,75%, risulta superiore al tasso soglia di riferimento del 9,06% e non risulta essere presente alcuna clausola limitativa del tasso applicato rispetto ai tassi soglia tempo per tempo vigenti, essendo inoltre previsto che il tasso di mora viene calcolato sulla rata e non già sulla sola quota capitale in violazione della delibera del CICR 9/2/2000, determinando anatocismo inammissibile stante le statuizioni della Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza n. 11638 del 07 giugno 2016 valida anche nel caso di specie, e previo accertamento della usurarietà di tale clausola dichiararne la nullità ai sensi dell'art. 1815 c.c.; in subordine, accertato l'anatocismo della clausola di cui all'articolo 3 del contratto, ... condannare [REDACTED] alla restituzione degli interessi pagati in più rispetto al capitale. ... con il favore delle spese, per le quali il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario”.

Premetteva l'attrice di aver stipulato, in data 05.06.2008, con la [REDACTED]
[REDACTED]



[REDACTED] contratto di mutuo ipotecario avente ad oggetto l'erogazione nei suoi confronti dell'importo di € 100.000,00 per l'acquisto di un immobile e la sua ristrutturazione.

Sosteneva di essersi successivamente avveduta del fatto che nel contratto fossero stati convenuti interessi in misura usuraria, avuto riguardo alla misura del tasso moratorio pattuito, nonché della commissione di estinzione anticipata del rapporto; che, dalla previsione nel contratto di un piano di ammortamento alla francese, fossero derivati effetti anatocistici ed anche indeterminatezza delle condizioni del finanziamento; che il contratto fosse altresì invalido per essere stato concluso da parte sua con vizio del consenso non essendo stata l'attrice adeguatamente informata del costo complessivo del finanziamento, stante la difformità tra l'IsC dichiarato e quello effettivo.

Si costituiva in giudizio la convenuta [REDACTED] contestando la fondatezza di ciascuna delle doglianze dell'attrice e formulando le seguenti conclusioni: *“in via principale, rigettare le avverse domande, siccome infondate, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi indicati in narrativa; in via subordinata, ... accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, in tutto o in parte, della pretesa di ripetizione avanzata dall'attrice ex art. 2946 c.c. ovvero ex art. 2948, n.4, c.c. nei termini indicati in premessa, nonché la prescrizione dell'azione di annullamento ex adverso proposta per intervenuto decorso del termine quinquennale di cui all'art. 1442 c.c.; in ogni caso, con vittoria di spese ...”*.

Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti; queste ultime precisavano le conclusioni all'udienza del 23 maggio 2024 che si svolgeva nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.

La domanda è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.

La doglianza relativa alla natura usuraria dei tassi convenuti nel contratto di mutuo per cui è causa è stata formulata, in primo luogo, sul presupposto che dovesse procedersi, ai fini della individuazione del tasso effettivamente pattuito in ipotesi di ritardo nell'adempimento, a sommarsi il tasso di mora a quello corrispettivo; ciò in forza della previsione del fatto che il tasso moratorio dovesse computarsi sull'intero importo della rata scaduta, comprensivo degli interessi corrispettivi.

Invero, ritiene il giudicante che debba condividersi, sul punto, l'orientamento secondo il quale - fermo il principio reiteratamente sancito dalla Corte di Cassazione, per cui debba operarsi la verifica del rispetto della soglia usuraria anche con riferimento agli interessi moratori e non solo ai corrispettivi (cfr., tra tutte, Cass. 350/2013 e da ultimo Cass., S.U. Sentenza 18 settembre 2020, n.



19597) - tale verifica debba essere operata distintamente per ciascuna categoria di interessi, data la diversa natura e funzione degli stessi, riferiti a basi di calcolo differenti (il tasso corrispettivo si applica, infatti, al capitale residuo al fine di determinare la quota di interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata, nel caso in cui questa non sia pagata alla scadenza) ed in ragione del fatto che in ipotesi di applicazione degli interessi moratori questi ultimi si sostituiscono e non si sommano ai primi (si richiamano in senso conforme, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31615 del 04/11/2021 e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26286 del 17/10/2019).

Né può ritenersi illegittima, di per sé, la pattuizione contrattuale secondo la quale gli interessi moratori debbano computarsi sull'intera rata scaduta comprensiva della quota di interessi corrispettivi: l'art. 3 della Delibera CICR del 9.2.2000 (efficace dal 22.4.2000) dettata in attuazione del testo dell'art. 120 TUB vigente al momento di conclusione del contratto, in relazione ai finanziamenti con piano di rimborso rateale, stabiliva che *“nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”*.

L'attrice ha dedotto, altresì, che l'usurarietà del tasso moratorio convenuto dovesse ravvisarsi, nel caso di specie, anche non considerando cumulativamente gli interessi moratori e i corrispettivi, bensì confrontando la misura del solo tasso moratorio con il tasso soglia vigente nel periodo di riferimento.

Sul punto si ritiene, in primo luogo, che non sia corretto dal punto di vista metodologico sommare al tasso di mora previsto in contratto l'incidenza percentuale delle spese previste a titolo di remunerazione del costo del finanziamento, al fine di pervenire alla individuazione di un c.d. “tasso effettivo di mora”: per le medesime ragioni esposte in precedenza, i costi del finanziamento convenuti per l'ipotesi dello svolgimento fisiologico del rapporto, al pari degli interessi corrispettivi, sono infatti da considerare separatamente rispetto agli interessi moratori, dei quali è prevista del tutto legittimamente l'applicazione, in ipotesi di ritardo nell'adempimento, sull'intero importo delle rate scadute.

Né ancora in ogni caso sarebbe stato dato considerare nell'ambito del costo del finanziamento l'importo che le parti avessero convenuto a titolo di corrispettivo del diritto di recesso anticipato dal rapporto della mutuataria (c.d. commissione di estinzione anticipata), data la diversa funzione della pattuizione, avente ad oggetto non già la remunerazione dell'utilizzo del credito, bensì il costo di una diversa utilità concessa al mutuatario (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7352 del 07/03/2022); nel caso



di specie l'applicazione di commissione di estinzione anticipata risulta comunque essere stata esclusa dalle parti (art. 5 contratto di mutuo).

Si reputa comunque impropriamente operato il confronto della misura del tasso moratorio convenuto tra le parti con il tasso soglia determinato con decreto del Ministero dell'Economia, in base alle rilevazioni trimestrali della Banca d'Italia che tengono conto dei tassi medi di mercato (TEG) rilevati trimestralmente, i quali includono, oltre ai tassi di interesse nominali, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito, ma non anche gli interessi di mora: questi ultimi sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito dell'eventuale inadempimento del cliente.

In conformità con i principi affermati da ultimo dalla Corte di legittimità, nella recente pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza del 18 settembre 2020, n. 19597), che si condividono, in ogni caso, *“la mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione statistica”*. Così come la legge, per gli interessi corrispettivi, ha introdotto la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso-soglia, del pari, il riferimento per gli interessi moratori ad un parametro medio statisticamente rilevato altrettanto oggettivo ed unitario, si rivela idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali; la misura media dell'incremento applicata sul mercato quanto agli interessi moratori viene del resto considerata dalla Banca d'Italia ai soli fini statistici, al fine di non comprendere nella media operazioni con andamento anomalo ed evitare un innalzamento delle soglie, in potenziale danno della clientela (cfr. Circolare Banca d'Italia 3 luglio 2013).

La Corte di legittimità, in tale recente pronuncia, ha quindi riaffermato, l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, sostenendo che esso ben potesse essere soddisfatto mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, allorché essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali.

Segnatamente, nel decreto ministeriale emesso in relazione al periodo di riferimento di stipulazione del contratto, era espressamente previsto: *“I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.”*



Alla stregua dei principi richiamati, e ai fini dell'individuazione del corretto parametro per la valutazione della usurarietà degli interessi moratori, si ritiene, pertanto, del tutto legittimo operare la maggiorazione del TEGM nella misura indicata dalla Banca d'Italia quale valore contrattuale medio per i casi di ritardato pagamento e riportata nei decreti ministeriali, e procedere, quindi, all'individuazione della soglia sulla base di esso, con aumento in misura corrispondente del TEGM, da maggiorare della metà, ovvero, dal maggio 2011, del 25% e di ulteriori quattro punti percentuali).

In tale prospettiva, il tasso moratorio convenuto in contratto si colloca ampiamente entro il limite del tasso soglia di riferimento, determinato secondo i criteri indicati.

L'attrice ha poi eccepito la nullità parziale del contratto di mutuo in ragione dell'assunta indeterminabilità, sotto vari aspetti, del costo del finanziamento: per difformità dell'IsC dichiarato in contratto e per la previsione in esso di un piano di ammortamento secondo il metodo c.d. "alla francese" nonché in ragione dell'effetto anatocistico derivato da quest'ultimo.

Le eccezioni si ritengono infondate in relazione a ciascuno dei profili dedotti.

In ordine alla legittimità della previsione nel contratto di mutuo di un piano di ammortamento secondo il metodo alla francese, si è espressa di recente la Corte di legittimità, con la sentenza Sez. U, n. 15130 del 29/05/2024, chiarendo che il metodo di ammortamento "alla francese" *"è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via"*. Richiesta da parte del Giudice remittente (con ordinanza di rinvio pregiudiziale degli atti, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c.) di verificare se la maggior quota di interessi complessivamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese» rispetto a quello «all'italiana» costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rendesse il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, la Corte si è espressa osservando che *"la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto*



riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato; detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento «all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Come si è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”.

Per tali condivisibili considerazioni deve quindi escludersi che l'ammortamento alla francese comporti l'applicazione di interessi in misura superiore a quelle prevista dal contratto (che nel caso di specie la parte attrice ha assunto essere anche superiore alla soglia prevista dalla normativa anti-usura nel periodo di riferimento); come anche deve escludersi che implichi anatocismo, dato che gli interessi, nella misura convenuta, sono calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza alcuna capitalizzazione degli interessi corrisposti nelle rate precedenti.

Né la previsione di tale forma di ammortamento è causa di indeterminabilità del costo del finanziamento, dato che, convenuti la somma mutuata, il tasso di interesse, la durata del prestito e la restituzione di esso in numero predefinito di rate costanti nell'entità e nella periodicità, la misura degli importi discende matematicamente dall'applicazione dei criteri pattuiti.

Si ritengono, infine, infondate le ulteriori deduzioni dell'attrice, secondo le quali dovrebbe ritenersi, in ragione dell'assunta discordanza tra l'IsC indicato in contratto e quello effettivo, l'invalidità del contratto per indeterminabilità del costo del finanziamento o comunque per essere stato stipulato da parte sua con vizio del consenso. Da un lato, infatti, si rileva che, quand'anche l'assunto trovasse riscontro, l'erronea indicazione dell'IsC (o Taeg) non implicherebbe in ogni caso la nullità del contratto per violazione del disposto dell'art. 117 T.U.B., essendo l'indice deputato, secondo le previsioni normative, a svolgere una mera funzione informativa della mutuataria in ordine al costo complessivo dell'operazione di finanziamento e non già a determinare di per sé alcuna condizione del rapporto. Dall'altro, poiché l'attrice non ha neppure argomentato in ordine all'essenzialità dell'errore nell'ipotesi in cui fosse anche verificata l'eventuale indicazione (contestata dalla convenuta) di un IsC diverso da quello effettivo, atteso che la dedotta divergenza sarebbe comunque stata, secondo le stesse allegazioni dell'attrice, di minima entità. Ne discende che, al più, avrebbe



potuto ipotizzarsi la responsabilità della Banca per inadempimento dei suoi obblighi informativi, con ogni conseguenza risarcitoria, senonché l'attrice ha allegato in modo del tutto generico il pregiudizio subito e comunque lo stesso non è provato.

Ne discende il rigetto delle domande formulate dall'attrice nei confronti della convenuta.

In ragione della soccombenza, l'attrice è condannata al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano in favore della parte convenuta nella misura complessiva di euro [REDACTED] per compensi professionali (euro [REDACTED] per la fase istruttoria, euro [REDACTED] per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:

- respinge le domande proposte dall'attrice;
- condanna l'attrice al pagamento nei confronti della convenuta delle spese del procedimento, che liquida in euro [REDACTED], per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del [REDACTED] IVA e CPA come per legge.

Roma, 22 novembre 2024

Il Giudice
Laura Centofanti

